



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

# Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)

Valutazioni comuni  
a valenza generale

Roma, 30 novembre 2018

## **Introduzione**

A seguito delle riunioni di presentazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale specifici (cd. ISA) delle diverse attività, fermo restando il rimando alle osservazioni specifiche inviate separatamente dal presente documento e con riferimento alle singole attività, sono formulate alcune considerazioni/osservazioni comuni a tutti gli ISA.

La predisposizione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità consente di apprezzare la positiva evoluzione rispetto allo strumento degli studi di settore, rappresentando un forte e deciso segnale di cambiamento da tempo sollecitato dagli stessi operatori. In particolare, la nuova disciplina si caratterizza per la promozione al contrasto all'evasione fiscale non più fondata, unicamente, su strumenti di accertamento di tipo presuntivo ma, bensì, attraverso una maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti.

Il superamento degli studi di settore e del loro utilizzo come strumento di accertamento e la contestuale sostituzione con Indicatori sintetici di affidabilità utilizzati nella selezione dei contribuenti finalizzata anche all'assegnazione di forme graduali di premialità rappresenta, senza ombra di dubbio, un passaggio importante auspicato dalle imprese medesime.

In breve, è la *compliance* l'obiettivo che si intende perseguire attraverso l'istituzione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono correlati specifici benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità raggiunti dai contribuenti. I benefici correlati si traducono nell'accesso a forme premiali dirette:

- a semplificare taluni adempimenti,
- ad escludere alcuni tipi di accertamento,
- a ridurre i termini di accertamento,

al fine di promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Si tratta, infatti, anche dell'attuazione di una strategia di gestione della *compliance* finalizzata a migliorare i risultati attraverso l'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e la riduzione dell'invasività dei controlli nei confronti di soggetti considerati a basso rischio. Tuttavia, non si può non considerare che gli adempimenti fiscali, specie negli ultimi due anni con l'obbligo di invio dei dati fatture e liquidazioni IVA, hanno raggiunto un livello tale che, indipendentemente dalla bontà delle scelte e dalle

strategie messe in campo, qualsiasi cambiamento, anche se favorevole al contribuente, rischia di essere percepito in maniera negativa.

I contribuenti e i loro intermediari, oltre al superamento della valenza accertativa degli studi di settore, si aspettano anche un “alleggerimento” dell’adempimento, *in primis* delle informazioni richieste (nel modello studi una delle critiche principali riguardava la numerosità delle informazioni da reperire), come pure una puntualità nel rilascio del programma (per evitare che le proroghe dilatino fino ad agosto il tempo dei dichiarativi) che permetta i doverosi controlli in tempo utile per il regolare versamento delle imposte.

Al pari degli studi di settore, il nuovo Indice sintetico rappresenta un valore di sintesi, determinato comunque secondo un diverso processo metodologico di stima. Gli indici superano, infatti, la logica fornita dagli studi di settore, di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi, che distinguevano i contribuenti tra congrui e non congrui, individuando, su una scala di valori, la relativa affidabilità fiscale.

I nuovi ISA sono elaborati con “una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta” e:

- *“rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale, anche con riferimento a diverse basi imponibili”*,
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascuna impresa, anche al fine di consentire a quest’ultima, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale.

Pertanto, il nuovo Indice deve rappresentare il posizionamento di ogni contribuente rispetto all’affidabilità dei suoi comportamenti fiscali: tanto più risulta affidabile, tanto più è alta la possibilità di accedere ai benefici correlati alle forme di premialità previste dalla nuova disciplina.

Gli indicatori elementari di affidabilità prendono in considerazione:

- la plausibilità dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito,
- l’affidabilità dei dati dichiarati,
- le anomalie economiche.

L’analisi condotta dai nuovi Indici sul grado di affidabilità fiscale si basa anche sulla comparazione dai dati dichiarati ai fini degli ISA con le informazioni richieste in altri modelli di dichiarazione e con il confronto con i dati conservati in banche dati esterne.

Gli elementi positivi e di novità sono rappresentati:

- dall'utilizzo di una base dati pluriennale rappresentata dalle serie storiche dei dati economici raccolti negli ultimi 8/9 anni;
- dall'utilizzo di un unico modello di regressione che ha consentito di dare maggiore stabilità e valenza statistica all'analisi;
- dalla elasticità dello strumento che consente di attribuire stime più aderenti alle realtà economiche di riferimento;
- dalla personalizzazione dell'analisi con valutazione dell'effetto individuale, ecc.

Proprio con riferimento alla necessità che gli indicatori siano il più possibile rappresentativi delle diverse realtà aziendali, si forniscono alcune considerazioni di carattere generale a valere su tutti gli ISA, affinché possano essere fatte le opportune valutazioni di impatto statistico ed economico conseguenti, anche al fine di pianificare una eventuale modifica o correzione, se necessaria, degli ISA.

### **Modelli Organizzativi di Business (MOB)**

È del tutto innovativa la costruzione dei gruppi omogenei in base alle caratteristiche, il più possibile, simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al “Modello di Business” (MOB) adottato. La definizione dei diversi modelli di business è ottenuta attraverso l'analisi della “catena del valore” generata dalla produzione del bene o del servizio. I MOB rappresentano quindi le differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative dell'impresa: produzione, logistica e commerciale.

Tenuto conto dell'impossibilità di entrare nel merito del processo di analisi scientifica applicata per la loro costruzione, ci si riserva di valutare a posteriori l'applicazione dell'ISA con conseguente assegnazione dei singoli contribuenti ai diversi MOB e se le imprese si riconoscono nel MOB cui sono assegnati. Infatti, occorre tenere conto che le imprese sono, negli studi di settore, classificate e ripartite in un maggior numero di gruppi omogenei (cd. *cluster*) rispetto ai “Modelli Organizzativi di Business” (cd. MOB) che sono, numericamente, nettamente inferiori.

Pur riconoscendo che un enorme sforzo è stato fatto per cogliere gli effetti con le stime econometriche di differenze strutturali o specifiche delle imprese (non colte dai MOB) e con conseguenti correttivi nelle funzioni di stima, potrebbero emergere anomalie in sede di applicazione degli ISA in quanto non tutte le specificità delle imprese sono state inserite

nelle funzioni di stima e comunque mai rilevano quale elemento distintivo nella definizione delle soglie ai fini degli indicatori di anomalia.

Occorrerà quindi monitorare in sede applicativa i risultati degli ISA e, soprattutto, le segnalazioni che saranno effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali diverse caratteristiche e/o modalità di gestione dell'impresa e intervenire anche se non nella costruzione dei MOB nella differenziazione delle stime econometriche sulla base delle diversità riscontrate all'interno dei MOB stessi.

### **Indicatori elementari di affidabilità**

Gli indicatori di affidabilità *“individuano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all’interno di specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10.”*

Agli indicatori di affidabilità appartengono gli indicatori elementari delle stime econometriche relativi ai Ricavi per addetto, al Valore aggiunto per addetto, al Reddito per addetto e “Durata e Decumulo delle scorte”.

Con riferimento a tali indicatori di cui, per effetto delle innovative funzioni di stima, ci si riserva di valutarne l’impatto applicativo sulle singole imprese, preme formulare osservazioni con riferimento ai risultati, sull’applicazione del **“coefficiente individuale”**.

#### Coefficiente individuale

Il nuovo strumento prevede la stima personalizzata per singolo contribuente sulla base dei comportamenti individuali per cogliere le caratteristiche specifiche dei singoli attraverso i coefficienti individuali che variano per soggetto e nel tempo.

Detto coefficiente rappresenta pertanto una novità assoluta nelle funzioni di stima dei “Ricavi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto”, e con conseguenti effetti anche sul “Reddito per addetto”.

Le stime econometriche dovrebbero essere infatti personalizzate *per singolo contribuente sulla base di uno specifico “coefficiente individuale”, che misura le differenze nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, ecc.) e che risulta calcolato sulla base dei dati delle otto/nove annualità d’imposta precedenti relativi al medesimo contribuente.*

*Le modalità di calcolo del coefficiente individuale sono le medesime per tutte le funzioni di stima; pertanto quelle relative alla stima del “Valore Aggiunto per addetto” coincidono con quelle relative al coefficiente individuale per la stima dei Ricavi/Compensi per addetto.*

Ciò premesso quindi, l'applicazione del coefficiente individuale dovrebbe consentire una personalizzazione delle stime econometriche che sicuramente porterà effetti molto rilevanti nei risultati dei punteggi di valutazione degli indicatori di affidabilità. L'effetto applicativo del coefficiente porterà verosimilmente a risultati diversi rispetto a quelli scaturiti con gli studi di settore: le imprese in costante difficoltà a raggiungere i livelli stimati dei ricavi (per carenze gestionali e/o di efficienza dei fattori produttivi), potranno trarne vantaggio se i valori stimati dagli ISA saranno adattati attraverso il coefficiente individuale a livelli inferiori a quelli risultati con gli studi di settore. Viceversa, talune imprese che per proprie capacità manageriali e gestionali sono sempre stati con gli studi di settore al di sopra dei livelli di stima dei ricavi, potranno trovarsi nella condizione di non essere più “congrui” proprio a causa del coefficiente individuale che alzerà loro il livello di stima attesa.

Si ritiene dunque che occorrerà evitare che le imprese, soprattutto quelle che avranno livelli di stima più elevati per effetto del coefficiente individuale, siano penalizzate nelle valutazioni degli ISA laddove, ad esempio, a fronte di un andamento mediamente più elevato rispetto alla media del settore, per un anno si trovino ad avere un calo di efficienza produttiva che non consenta loro di mantenere i livelli degli anni precedenti cui fa riferimento il coefficiente individuale.

Il coefficiente è fornito direttamente dall’Agenzia delle entrate e gli effetti che lo stesso produrrà potranno essere valutati solo a seguito della sua concreta applicazione. Pertanto, qualsiasi valutazione sulla validità del coefficiente è necessariamente rinviata.

Va comunque sottolineato che la gestione degli ISA, in relazione al coefficiente individuale e al confronto con banche dati esterne, prevede, un flusso informativo dai contribuenti verso l’Agenzia delle entrate (per la richiesta della fornitura dei citati dati) e viceversa (per la consegna delle informazioni richieste).

Ciò pone, necessariamente, la questione della gestione del flusso informativo e delle relative deleghe da acquisire da parte degli intermediari, non ancora risolta in maniera adeguata in considerazione che si tratta di “dati sensibili” ai fini della privacy. E’ del tutto evidente, considerata la complessità degli adempimenti fiscali, che non è possibile obbligare le imprese e gli intermediari ad ulteriori adempimenti.

### Imprese minori con contabilità “per cassa” o in base al “registrato”

Il passaggio avvenuto, per la gran parte delle imprese minori, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 al nuovo regime previsto dall'art. 66 del Tuir (per cassa o registrato) ha determinato rilevanti differenze nella formazione degli “elementi contabili” utilizzati negli studi di settore e ora con gli ISA con effetti sulle variabili che possono rendere anomala la stima econometrica dei ricavi, del valore aggiunto e conseguentemente del reddito.

L'introduzione negli studi di settore per il periodo d'imposta 2017 dei “correttivi cassa” (strutturali, territoriali, settoriali, B2B e B2PA) ha avuto la finalità di adattare le risultanze agli effetti del diverso sistema contabile.

Tali correttivi hanno però agito esclusivamente sulle imprese che hanno adottato il regime di cassa “puro” e non anche sulle imprese che sulla base della specifica opzione hanno adottato la modalità di tenuta della contabilità in base alle registrazioni ai fini IVA (cd. registrato).

Anche queste ultime, in virtù delle possibilità concesse dalla normativa IVA per i termini di registrazione sia delle fatture ricevute che emesse, possono avere rilevanti differenze nell'esposizione dei dati contabili rilevanti, con conseguenti anomalie nelle stime.

Occorre in ogni caso rilevare che, non potendo valutare gli effetti applicativi dei correttivi sulle imprese in regime di cassa, occorre monitorare i risultati sugli studi di settore del 2017 e, soprattutto, le segnalazioni che saranno effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali indicazioni utili anche per la l'introduzione o modifica dei correttivi sull'applicazione futura degli ISA per tutti i soggetti a prescindere dalle modalità di tenuta della contabilità (cassa pura o registrato). In ogni caso per tali imprese deve rimanere esclusa, fatta salva l'indicazione delle rimanenze nel modello, la ricostruzione della contabilità per competenza che sarebbe un aggravio di adempimenti non sostenibile per le imprese e che non andrebbe nella direzione degli obiettivi perseguiti di semplificazione.

### **Indicatori elementari di anomalia**

*Gli indicatori di anomalia “segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità*

*d'imposta. Gli indicatori partecipano al calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l'anomalia è presente; trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di affidabilità fiscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia."*

Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni.

#### Apporto di lavoro delle figure non dipendenti

Tra gli indicatori elementari di anomalia vi è quello che mira a monitorare la corretta compilazione dell'"*apporto di lavoro delle figure non dipendenti*", e che fissa percentuali minime di apporto lavorativo per ogni addetto, differenziate a seconda della tipologia di impresa e del numero di addetti indipendenti. I valori minimi stabiliti in misura fissa ed uguale per tutte le tipologie di attività/ISA, potrebbero penalizzare le situazioni di quelle realtà aziendali, soprattutto con un numero limitato di soci e/o a imprese a conduzione familiare in cui spesso l'apporto lavorativo di alcune figure (soci amministratori/collaboratori familiari) potrebbe essere nettamente inferiore alle percentuali minime stabilite che, per i soci amministratori aumentano la soglia minima più è bassa la numerosità degli stessi o, nei collaboratori familiari, ad esempio, ne presumono sempre un apporto di lavoro minimo pari al 50% per ognuno di essi.

Si rileva inoltre in caso di apporto lavorativo femminile la possibilità che si verifichino situazioni in base alle quali l'apporto di lavoro prestato dalle donne sia effettivamente ridotto a motivo di diverse cause quali gravidanza, maternità, accudimento familiari disabili, ecc.

Si ritiene che occorra individuare, sulla base di maggiori e dettagliate analisi dei dati dichiarati o introducendo nei modelli ulteriori informazioni da fornire, quelle ipotesi e/o casistiche in base alle quali sia possibile graduare i valori della soglia minima in funzione della reale percentuale di apporto lavorativo, introducendo maggiore flessibilità.

#### Incidenza dei costi residuali di gestione

Un ulteriore elemento di possibile criticità è l'indicatore relativo all'"*incidenza dei costi residuali di gestione*". Tale indicatore ha lo scopo di verificare che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative "*costituiscono una plausibile componente residuale di costo*". I valori soglia (minimi e massimi) stabiliti per tale indicatore, tuttavia, seppur differenziati per ISA e modello organizzativo di business (MOB), determinano un'alta percentuale di anomalie che non può quindi essere



considerata fattispecie residuale. L'indice è dato rapporto dei costi residuali sul "totale costi" (e non sull'ammontare dei ricavi) con la conseguenza che il valore al denominatore del rapporto, è più limitativo e, soprattutto, potrebbe essere influenzato da variabili e scelte aziendali di gestione dell'impresa non colte dall'indicatore. Si ritiene quindi che le soglie stabilite così stringenti, la cui definizione è stata fissata in modo non condiviso, potrebbero penalizzare anche imprese i cui costi residuali sono effettivamente reali e sarebbero invece da considerare non "anomale".

### **Altre osservazioni**

#### **Messa a disposizione per contribuenti e intermediari dei dati desunti da fonti esterne e del coefficiente individuale**

La nuova struttura degli ISA si alimenta, come accennato sopra, con dati dichiarati dal contribuente (sui quali, ove possibile, avviene un riscontro di informazioni presenti in altre banche dati) e dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria (correttivo individuale, ecc).

Le maggiori criticità si riscontrano nell'uso degli indicatori di anomalia. Il loro utilizzo è finalizzato a penalizzare le imprese che risultano "anomale" all'accesso al regime premiale.

In molti casi l'analisi condotta dai nuovi indici si basa sulla comparazione dei dati dichiarati ai fini degli ISA con le informazioni richieste in altri modelli di dichiarazione (es. mod. 770/Uniemens) e con il confronto con i dati conservati in altre banche dati esterne (es. Utenze/PRA).

Al riguardo sorgono questioni inerenti l'affidabilità delle informazioni contenute in dette banche dati, la conoscibilità delle medesime da parte di coloro che compileranno gli ISA, modalità e tempi di acquisizione delle stesse e del loro controllo. Si ritiene che occorra rendere la gestione di tali informazioni - considerati dati sensibili - la più semplice possibile al fine di evitare inutili complicazioni burocratiche per avere riscontri con le banche dati esterne e il correttivo individuale che rischiano di appesantire gli adempimenti richiesti. Tutte questioni che, se non risolte per tempo in maniera adeguata, possono creare forti difficoltà al corretto utilizzo degli ISA vanificandone gli obiettivi posti (*compliance* fiscale e accesso al regime premiale).

Altra questione di non poco conto concerne le possibili "revisioni" del valore dell'ISA alla luce dell'incrocio con le banche dati esterne: durante la predisposizione della

dichiarazione il “voto” attribuito deve essere il più possibile “stabile” per evitare quell’incertezza spesso alla base dei rapporti difficili fra fisco e contribuente. Qualsiasi variazione determinata dalla confutazione delle informazioni indicate dal contribuente, sulla base di riscontri effettuati con altre banche dati, deve essere preceduta da una comunicazione ufficiale che dia la possibilità al contribuente di spiegare l’eventuale incongruenza, ovvero di poter regolarizzare la propria posizione, laddove possibile, tramite il ravvedimento operoso, alla stessa stregua di quanto è ora previsto con le comunicazioni di irregolarità dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.

#### Richiesta di nuovi dati nel modello

Occorre in ogni caso evitare di appesantire il modello di acquisizione dati e cercare di inserire solo ciò che si ritiene possa dare una utilità reale.

Faranno eccezione eventuali specifiche richieste formulate per i singoli ISA e saranno formulate nelle osservazioni/pareri specifici.

#### Messa a disposizione di un applicativo sperimentale

Sarebbe opportuno fosse messa a disposizione degli intermediari e delle imprese uno strumento che consenta una valutazione dell’applicazione degli effetti dell’ISA sulla singola impresa.

Tale strumento potrebbe essere utile non solo alle singole imprese per capire gli effetti applicativi dell’innovativo metodo di valutazione dell’ISA ma anche per consentire test utili ad una ottimizzazione/migliorie nella costruzione degli ISA a seguito delle segnalazioni che potrebbero pervenire.

Tale strumento sarebbe inoltre utile agli intermediari per la gestione di riunioni di settore con le diverse categorie e rendere più efficace la comprensione dei risultati dell’applicazione degli ISA.

### **Conclusioni**

Dalle considerazioni sopra svolte appare evidente, in relazione all’assoluta novità del nuovo strumento, che **una valutazione compiuta degli ISA potrà essere espressa solo dopo una prima loro concreta applicazione**. E’ del tutto evidente, inoltre, che solo attraverso successivi “affinamenti” si potrà giungere ad un “prodotto” in grado di cogliere il grado di affidabilità fiscale delle singole imprese.